



48392/14

52

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 24/09/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA  
Dott. GRAZIA LAPALORCIA  
Dott. MARIA VESSICHELLI  
Dott. CARLO ZAZA  
Dott. ANGELO CAPUTO

- Presidente - SENTENZA  
- Consigliere - N. 1224  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 29307/2014  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FEZZA LUIGI N. IL 13/09/1984

avverso la sentenza n. 18911/2013 CORTE DI CASSAZIONE di  
ROMA, del 16/05/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *G. Martella: correggersi.*  
*l'errore materiale*

Udit i difensor Avv.;

*Alfredo Saito*

Fatto e diritto

In data 1 luglio 2014 è pervenuta richiesta del Presidente della I sezione della Corte di assise di Appello di Salerno, volta ad evidenziare l'errore materiale in cui sarebbe incorsa questa Corte di Cassazione nella individuazione del giudice del rinvio, come effettuata nella sentenza del 16 maggio 2014, pronunciata su ricorso di Fezza Luigi.

Tale giudice è stato indicato in "altra sezione della Corte di assise di appello di Salerno", mentre, ad avviso del richiedente, avrebbe dovuto essere individuato nella Corte di assise di appello di Napoli, posto che la Corte di assise di appello di Salerno era ed è composta da due sezioni, ed entrambe si sono già pronunciate nel processo de quo, a seguito di duplice annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione.

Ritiene il Collegio che non vi sia luogo a provvedere dal momento che la decisione assunta con sentenza del 16 maggio 2014, nei confronti del Fezza non presenta l'errore materiale segnalato.

Al contrario, essa ha fatto applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice "ad quem", prescrive che la sezione della corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo (Sez. 1, Sentenza n. 12995 del 29/01/2014 Cc. (dep. 19/03/2014 ) Rv. 259028; conformi: N. 1142 del 1999 Rv. 214748).

PQM

Dichiara non luogo a provvedere alla correzione non sussistendo errore materiale.  
Così deciso in Roma il 24 settembre 2014

Il Presidente

il Cons. est.

